Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 1° febbraio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 maggio 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1973, registro n. 23 Difesa, foglio n. 287

E' concessa a ciascuno dei dieci sottoindicati caduti:

BASSO Attilio, nato il 9 settembre 1922 in San Donà di Piave (Venezia);

BERTAZZOLO Stefano, nato il 6 febbraio 1919 in Carrara San Giorgio (Padova);

BIANCOTTO Francesco, nato il 2 aprile 1926 in San Donà di Piave (Venezia);

D'ANDREA Ernesto, nato il 10 dicembre 1913 in Musile di Piave (Venezia);

GUSSO Enzo, nato il 6 luglio 1913 in San Donà di Piave (Venezia);

MOMESSO Violante, nato il 6 maggio 1923 in Noventa di Piave (Venezia);

NARDEAN Venceslao, nato il 14 ottobre 1924 in Noventa di Piave (Venezia);

PERUCH Amedeo, nato il 25 novembre 1905 in Musile di Piave (Venezia);

TAMAI Giovanni, nato l'8 marzo 1924 in San Donà di Piave (Venezia);

TRONCO Giovanni, nato il 7 aprile 1905 in San Donà di Piave (Venezia);

la croce al valor militare « alla memoria » con la seguente motivazione:

Votatosi con fede alla lotta per la Resistenza, si batteva validamente, finchè, catturato e seviziato, affrontava serenamente il plotone di esecuzione per la causa della libertà. Venezia - Cà Giustinian, 28 luglio 1944.

(767)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 962.

Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, che all'articolo 9, comma terzo, conferisce delega al Governo per la emanazione, tra l'altro, di norme sulla determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate nella laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna nonchè per la concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque e per la statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di costruire impianti di depurazione;

Udito il parere della commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche degli impianti di depurazione prescritti dall'art. 9, comma secondo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono fissate in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare nonchè alla posizione topografica dell'impianto.

In relazione alla provenienza ed ai caratteri delle acque da trattare gli impianti di depurazione vanno differenziati a seconda che le acque stesse provengano prevalentemente da:

a) scarichi di fognature urbane e simili;

b) scarichi di acque di rifiuto industriali o provenienti da allevamenti intensivi di animali;

c) opere di drenaggio e raccolta nonchè impianti di sollevamento di acque inquinate da prodotti usati in agricoltura.

Nei casi di acque di origine promiscua devono essere considerati tutti i caratteri delle acque presenti, con particolare riguardo a quelli delle acque di maggiore pericolosità e nocuità.

In relazione alla posizione topografica gli impianti vanno differenziati a seconda che il relativo affluente venga smaltito:

a) direttamente nelle acque della laguna;

b) nei corsi d'acqua naturali sversanti nella laguna anche attraverso scolmatori;

c) nei canali artificiali sversanti nella laguna a gravità o con sollevamento;

d) direttamente in mare aperto in prossimità della laguna, ovvero nei corsi d'acqua naturali e nei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare aperto in prossimità della laguna, limitatamente a quei casi nei quali le acque scaricate possano, in qualsiasi modo o misura — a giudizio del magistrato alle acque di Venezia — interessare le acque della laguna ed incidere negativamente sui loro caratteri, per effetto delle correnti, dei venti, delle maree e di qualsiasi altro fattore;

e) in reti di fognatura che a loro volta immettono le acque nei ricettori sopra indicati, previo ulteriore trattamento.

Art. 2.

Gli impianti di depurazione devono comprendere uno o più dei seguenti trattamenti:

a) grigliatura e stacciatura, o trattamento preliminare, eventualmente integrata da triturazione a dimensioni minute o disintegrazione del materiale separato;

b) separazione delle sostanze minute in sospensione per sedimentazione naturale, o primaria, ivi inclusa la dissabbiatura, eventuale flottazione e separazione degli olii e dei grassi, coagulazione, flocculazione e successiva sedimentazione, filtrazione o microstacciatura e simili;

c) trattamenti di trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti, prevalentemente intesi all'abbattimento del carico di sostanze organiche, per stabilizzazione biologica, con successiva sedimentazione, o sedimentazione secondaria, ivi inclusi i trattamenti ad aereazione estesa, o cosiddetta ossidazione totale, anche senza separato trattamento dei fanghi, o equivalenti trattamenti chimici, o fisici, o fisico-chimici;

d) trattamenti, di ogni genere e tipo, intesi allo abbattimento del carico di sostanze inorganiche ed organiche e per la riduzione del contenuto di sostanze eutrofizzanti, di sostanze tossiche, di sostanze radioattive e di altre sostanze non altrimenti trasformabili per via biologica o di sostanze in soluzione che eccedono i limiti di cui alla tabella dei valori-limite dei caratteri degli effluenti degli impianti, da smaltire nei vari ricettori, allegata al presente decreto;

e) trattamenti di disinfezione, con funzioni anche di trattamento di sicurezza in condizioni di emergenza dal punto di vista igienico, laddove necessario;

f) trattamenti dei fanghi e di tutti i sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, per la loro concentrazione, trasformazione e stabilizzazione, per digestione anaerobica o per stabilizzazione aerobica, e successiva disidratazione, o altri equivalenti trattamenti, eventuale incenerimento e comunque smaltimento definitivo e totale dei prodotti finali di risulta, con mezzi e modalità tali da non dare luogo ad inconveniente alcuno e da non arrecare nocumento all'ambiente;

g) trattamenti e sistemi di utilizzazione dei sottoprodotti dei processi di depurazione delle acque per produzione autonoma di energia per le esigenze dello impianto o altre eventuali utilizzazioni, limitatamente a quelle che non producano inquinamento;

h) altri eventuali trattamenti che possano essere validamente sostituiti ad uno o più dei trattamenti precedentemente indicati, anche se di differente natura e tipo, ma equivalenti ai fini della depurazione delle acque.

Art. 3.

Tutti gli impianti di depurazione da realizzarsi in corrispondenza degli scarichi soggetti alla disciplina della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del presente decreto, quali che siano la provenienza ed i caratteri delle acque trattate e le caratteristiche del ricettore, devono comprendere, anche nel caso di scarichi non soggetti ad obbligo di ulteriori trattamenti, almeno il trattamento di grigliatura.

E' fatta eccezione solo per quei particolari casi nei quali le acque dello scarico da trattare non contengano in sospensione materiali di dimensioni eccedenti i limiti fissati per l'effluente, in relazione al suo ricettore, dalla tabella allegata al presente decreto, e l'eccezione venga, di volta in volta, riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.

Il trattamento di grigliatura può essere integrato, od eventualmente sostituito, laddove la soluzione sia tecnicamente valida, con il trattamento di stacciatura.

Gli impianti di grigliatura e di stacciatura devono essere completi di mezzi e sistemi per il corretto smaltimento, fino a destino finale, dei materiali separati.

Rientrano tra i sistemi ammessi per lo smaltimento dei materiali separati:

la triturazione, o disintegrazione, e restituzione nelle acque a valle;

lo smaltimento, insieme agli altri sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, nel caso di impianti comprendenti ulteriori trattamenti;

il trasferimento, con le debite precauzioni di carattere igienico, ad impianti di smaltimento di rifiuti solidi o ad altri impianti di depurazione delle acque, per lo smaltimento insieme agli analoghi sottoprodotti di risulta dei trattamenti degli impianti stessi.

Il trattamento di grigliatura è obbligatorio anche per gli scarichi degli scolmatori di piena lungo le canalizzazioni delle reti di fognatura a sistema unitario o misto, canali e simili.

Nei casi di cui al comma precedente e in tutti i casi di impianti non comprendenti altri trattamenti, la restituzione del materiale separato e ridotto a dimensioni minute nelle acque a valle, e quindi direttamente nel ricettore, è consentita solo se riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.

Gli impianti di depurazione di acque di reti di fognature urbane di qualunque tipo, separatore, unitario o misto, devono comprendere, oltre al trattamento di grigliatura, ed eventualmente a quello di stacciatura:

a) trattamenti di sedimentazione naturale ed eventualmente di flottazione, di separazione di olii e grassi e di dissabbiatura; la dissabbiatura è sempre prescritta nel caso di fognature del sistema unitario o misto;

b) trattamenti di trasformazione e stabilizzazione biologica o, nei casi nei quali l'alternativa sia valida, di equivalente trattamento chimico, fisico o fisico-chimico;

c) trattamenti di disinfezione, ove necessaria;

d) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, di cui allo art. 2, lettera *f*).

Gli impianti che sversano l'effluente direttamente nella laguna, ovvero in corsi d'acqua o in canali artificiali sversanti a loro volta nella laguna con un percorso inferiore a km 10 dal punto di immissione dell'effluente dell'impianto, devono comprendere anche trattamenti per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti, tossiche, non trasformabili per via biologica, e simili, ai limiti stabiliti dalla tabella allegata per gli effluenti smaltiti nelle acque della laguna.

Gli impianti di depurazione di acque provenienti da reti di fognatura a sistema unitario o misto devono comprendere anche adeguati trattamenti di sedimentazione per le portate comprese tra quella soggetta a trattamento completo e quella da scaricarsi con il solo trattamento della grigliatura.

Gli impianti di comunità isolate, costituite da civili abitazioni, con popolazione servita non superiore a 1.000 abitanti, che non siano collegabili, per motivi di carattere tecnico-economico, alle fognature dinamiche, possono, anche se con scarico diretto in laguna, essere realizzati sostituendo i trattamenti di stabilizzazione biologica dei liquami e simili e quelli dei fanghi con un unico trattamento del tipo ad aerazione estesa, o così detta ossidazione totale, senza separato trattamento dei fanghi, ma sempre completi del trattamento di disinfezione.

E' consentito che gli impianti per abitazioni isolate, sino ad un massimo di popolazione servita di 100 abitanti, fornite di distribuzione idrica interna che non siano collegabili a reti di fognatura dinamica, smaltiscano le acque reflue attraverso una fossa settica a tre comparti, di capacità non inferiore a mc 0,4 per abitante servito.

L'effluente delle fosse settiche può essere smaltito direttamente in laguna, o per subirrigazione, o in corsi d'acqua che garantiscano una diluizione non inferiore ad 1:10, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, anche se più restrittive. Le opere devono consentire la periodica asportazione dei fanghi con le debite garanzie di carattere igienico.

Nei casi previsti dai due precedenti comma i caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione ammessi possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

Per le abitazioni isolate e loro piccoli aggregati, non collegabili a fognature dinamiche, privi di distribuzione idrica interna, è consentito smaltire i rifiuti liquidi in pozzi neri a tenuta.

Gli impianti di depurazione degli scarichi dei complessi ospedalieri, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi mediche e simili debbono sempre comprendere il trattamento di disinfezione, con capacità adeguata alle specifiche esigenze richieste dal tipo di stabilimento ospedaliero, con particolare riferimento agli ospedali specializzati per malattie infettive ed ai reparti infettivi degli ospedali generali e simili, fermo restando l'obbligo del rispetto delle altre norme vigenti.

E' fatto obbligo ai complessi ospedalieri e simili, indicati nel comma precedente, che scarichino direttamente nelle fognature antibiotici o sostanze tossiche, di adottare le misure necessarie per evitare che il materiale scaricato pregiudichi il funzionamento degli impianti di depurazione terminali delle fognature medesime.

Gli impianti di depurazione delle acque di scarico delle industrie o provenienti da allevamenti intensivi di animali devono comprendere:

a) trattamenti di grigliatura ed eventuale stacciatura, di sedimentazione naturale, di dissabbiatura, flottazione ed altri di cui all'art. 2, lettera *b*);

b) trattamenti di natura chimica o fisica o fisico-chimica, o biologica nei casi nei quali quest'ultima forma di trattamento sia valida, per la trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti, nonché di correzione di particolari caratteri, quali acidità e alcalinità, ed altri trattamenti di cui all'art. 2, lettere *c*) e *d*);

c) trattamenti di disinfezione, ove necessaria;

d) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera *f*).

Uno o più dei trattamenti di cui al precedente comma può essere omesso, ove non sia necessario in relazione alle caratteristiche delle acque da trattare nel loro complesso.

Gli impianti di depurazione di acque di rifiuto industriale o provenienti da allevamenti intensivi di animali, devono, in ogni caso, comprendere:

a) trattamenti di riduzione, ai limiti stabiliti dalla tabella allegata, delle sostanze tossiche, delle sostanze di particolare aggressività sui materiali delle canalizzazioni di eventuali ricettori artificiali, e delle sostanze eutrofizzanti; il trattamento di riduzione delle sostanze eutrofizzanti è obbligatorio quando gli effluenti degli impianti sversino direttamente in laguna o in corsi d'acqua o canali sversanti a loro volta in laguna con punto di immissione dell'effluente a distanza minore di km 10 dalla laguna;

b) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera *f*).

I trattamenti di acque di scarico delle industrie o provenienti da allevamenti intensivi di animali sono prescritti come pretrattamento per la riduzione ai limiti stabiliti dalla tabella allegata quando l'effluente dell'impianto scarichi in una rete di fognatura dinamica, nella misura richiesta caso per caso in relazione alle caratteristiche delle acque di scarico ed alla esigenza di salvaguardare le canalizzazioni della fognatura ricettrice ed il regolare funzionamento dell'impianto terminale di depurazione previsto per la fognatura.

La difesa delle acque inquinate da prodotti usati in agricoltura viene, di norma, eseguita con opere differenti dagli impianti di depurazione, secondo quanto precisato al successivo art. 8. Il ricorso alla costruzione di impianti di depurazione è limitato ai casi nei quali venga disposto dalla regione Veneto, conformemente al parere espresso dal magistrato alle acque di Venezia, in relazione alle condizioni locali ed alla portata delle acque da trattare.

In tale caso gli impianti di depurazione degli scarichi devono comprendere:

a) trattamenti di grigliatura, di sedimentazione primaria, di dissabbiatura, eventuale flottazione e simili, di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*);

b) trattamenti, di norma chimici o fisici o fisico-chimici per la riduzione, fino ai limiti prescritti dalla tabella allegata, delle sostanze tossiche derivanti dall'uso di fitofarmaci e simili, nonché delle sostanze eutrofizzanti provenienti dall'uso di fertilizzanti nel caso di scarichi diretti in laguna od in canali artificiali o corsi d'acqua sversanti in laguna con punto di immissione dell'effluente trattato a distanza minore di km 10 dalla laguna stessa;

c) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera *f*).

Tutti gli impianti di depurazione di acque di fognature urbane, di industrie e simili, o inquinate da prodotti usati in agricoltura, con scarico in mare aperto in prossimità della laguna, diretto o indiretto, di cui all'art. 1, comma quarto, lettera *d*), devono comprendere tutti o alcuni dei trattamenti indicati al precedente art. 2, secondo criteri da fissarsi caso per caso in sede di approvazione del progetto delle opere, in relazione alla provenienza, ai caratteri ed alla portata delle acque da trattare, alla posizione del punto di smaltimento dell'effluente ed agli elementi di cui al medesimo art. 1, comma quarto, lettera *d*).

Per gli impianti di depurazione ubicati in zone di particolare interesse paesaggistico, storico, archeologico, artistico o turistico, si deve provvedere all'allontanamento dagli impianti dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, ed al loro convogliamento, allo stato liquido o previa disidratazione, nella forma, caso per caso, più conveniente, ad impianti centralizzati di smaltimento, anche mediante incenerimento, eventualmente abbinati a quelli di smaltimento di rifiuti solidi, da dislocarsi fuori delle zone suddette e possibilmente in zone industriali e da realizzarsi nel rispetto delle norme sull'inquinamento atmosferico.

E' vietato lo scarico dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, sia allo stato liquido, sia disidratati, nella laguna, nei corsi d'acqua, nei canali o in mare aperto in zone nelle quali i fanghi stessi possano interessare le acque della laguna, incidendo negativamente sui caratteri di queste, o determinare danni ai popolamenti vegetali ed animali dell'ambiente marino, tenuto debito conto, in particolare, dei caratteri dei fanghi di origine industriale.

Tutti gli impianti possono prevedere anche l'utilizzazione dei sottoprodotti di risulta dei trattamenti per produzione di energia necessaria all'impianto o per altri usi, purché ciò non comporti aggravio dell'inquinamento dell'ambiente e possibilmente contribuisca a minimizzarlo.

E' ammessa, in deroga alle prescrizioni precedenti, l'adozione di trattamenti rientranti tra quelli di cui all'art. 2, lettera *h*), in sostituzione di quelli di cui allo stesso art. 2, lettere da *a*) a *g*), prescritti per i vari casi contemplati nel presente art. 3.

I trattamenti indicati nel citato art. 2, lettera *h*), devono comunque essere tali da assicurare all'effluente dell'impianto caratteri di qualità rientranti nei limiti fissati dalla tabella allegata.

L'ammissibilità della sostituzione dei trattamenti indicati alle lettere da *a*) a *g*) dell'art. 2, con quelli indicati alla lettera *h*) dello stesso art. 2, è stabilita, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle

opere, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto.

La validità dei trattamenti prescelti è verificata, caso per caso, sulla base del progetto delle opere, dal magistrato alle acque di Venezia, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto, e definitivamente accertata dalla regione Veneto in sede di approvazione del progetto.

E' vietato lo smaltimento, anche indiretto, in mare aperto, nei casi indicati nell'art. 1, comma quarto, lettera *d*), di acque di rifiuto con caratteri eccedenti i limiti fissati dalla tabella allegata, applicati secondo i criteri prescritti dal successivo art. 6, secondo comma, e di altri rifiuti di qualsiasi genere, anche allo stato solido.

Nel territorio dei comuni indicati nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è vietata l'immissione o la dispersione di acque di rifiuto non trattate nel terreno in zone nelle quali possano determinare l'inquinamento delle falde sotterranee comunque in collegamento con le acque della laguna o corsi d'acqua qualsiasi confluenti nella laguna; è fatta eccezione per i sistemi di dispersione per subirrigazione degli effluenti delle fosse settiche, ammesse per le abitazioni isolate fino a un massimo di 100 abitanti.

Lo scarico o il seppellimento nel terreno di rifiuti solidi che possano comunque venire in contatto con le falde idriche di cui al comma precedente sono ammessi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme e regolamenti anche locali in materia, solo se effettuati con misure cautelative riconosciute valide in sede di autorizzazione dello scarico.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti per la costruzione di immobili a qualsiasi uso destinati e per la installazione di impianti industriali o di esercizi di attività terziarie, devono prevedere gli impianti di depurazione di cui alle presenti norme.

Non possono essere concesse dall'autorità amministrativa competente, autorizzazioni all'uso di immobili o all'esercizio di attività produttive quando l'impianto di depurazione prescritto non sia stato realizzato.

Art. 4.

Tutti gli impianti di depurazione devono presentare strutture discontinue, con zone di verde intercalate tra le varie unità e schermi arborei che li circondino e li sottraggano alla vista ed essere circondati da una zona di rispetto sistemata a verde, di congrua ampiezza, con profondità da fissarsi volta per volta in sede di approvazione del progetto dell'opera, in misura in ogni caso non inferiore a m 150.

Tutte le strutture aperte delle opere realizzate in prossimità della laguna non devono avere bordi a livello inferiore a m 1,70 sopra il livello medio mare.

Gli impianti di depurazione da realizzarsi nelle zone di particolare interesse paesaggistico, storico, archeologico, artistico o turistico, devono essere costituiti da opere che emergano dal terreno con altezze ridotte. Essi debbono svilupparsi in profondità per quanto possibile, tenuto conto della presenza della falda, ed estendersi in superficie per quanto possibile, compatibilmente con la disponibilità di area loro destinata, al fine di non compromettere le caratteristiche estetiche dell'ambiente circostante.

Art. 5.

Ai progetti degli impianti di depurazione deve essere allegata un'esauriente documentazione da cui risulti:

a) che le caratteristiche dell'impianto corrispondono a quelle prescritte dalle presenti norme in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare ed alla posizione dell'impianto stesso, con particolare riguardo ai casi nei quali la definizione delle condizioni non sia immediata, come per gli scarichi in mare aperto, direttamente o attraverso fiumi o canali, in prossimità della laguna;

b) che le caratteristiche dell'impianto, per il quale sia richiesto il contributo nella misura maggiorata di cui al successivo art. 9, rispondono alla effettiva necessità del trattamento di riduzione delle sostanze eutrofizzanti, in relazione al contenuto delle acque da trattare, e, nel caso di impianto con caratteri di avanzata tecnologia, rispondono alle esigenze ed ai vantaggi conseguibili nel caso specifico.

In caso di mancanza o difetto della documentazione di cui sopra i progetti non possono essere approvati.

Art. 6.

I requisiti di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione di cui all'art. 3 sono fissati dalla tabella allegata, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, ai fini del risanamento e della tutela dell'ambiente ed in particolare della laguna, in modo da assicurare nel ricettore la normale vita della flora e della fauna e la possibilità della balneazione nelle zone ad essa destinate. L'accertamento dei requisiti viene effettuato in corrispondenza del punto di immissione delle acque nel ricettore.

Per le opere con scarico in mare aperto in prossimità della laguna, diretto o indiretto, di cui all'art. 1, lettera *d*), i requisiti delle acque trattate dagli impianti sono caso per caso assimilati a quelli delle acque scaricate in mare o in laguna o a valori intermedi da fissarsi in sede di approvazione del progetto delle opere in relazione alla provenienza, ai caratteri ed alla portata delle acque da trattare, alla posizione della foce ed agli elementi di cui al suddetto art. 1, lettera *d*).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la sanità, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore di sanità, nonché la regione Veneto, si provvede a revisioni e ad aggiornamenti della tabella allegata, sia in dipendenza della realizzazione delle opere previste per la modifica del regime delle acque lagunari, sia in dipendenza dell'evoluzione nel tempo dei caratteri delle acque di rifiuto e del progresso tecnologico

dei trattamenti delle acque stesse. A questo scopo il Ministero dei lavori pubblici in collaborazione con il Ministero della sanità svolge le necessarie indagini sullo stato delle fonti di inquinamento della laguna, sulla loro localizzazione e sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative.

Lo stesso decreto fissa il termine entro il quale gli impianti esistenti o quelli in corso di costruzione debbono essere modificati in modo da soddisfare ai nuovi requisiti.

La regione Veneto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche ai fini del controllo della rispondenza degli effluenti ai valori-limite di cui alla tabella allegata e l'attribuzione delle relative competenze in materia di esecuzione dei controlli stessi.

Art. 7.

Per gli impianti di depurazione che alla data della entrata in vigore del presente decreto, siano già costruiti da non più di dieci anni, o siano in corso di costruzione, e per quelli a servizio di stabilimenti industriali e simili destinati, nell'imminenza del termine del loro periodo di ammortamento, ad essere disattivati e demoliti o ricostruiti entro i prossimi sei anni, la regione Veneto, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ha facoltà di concedere il superamento di uno o più dei limiti di cui alla tabella allegata. Tali limiti potranno essere superati, fino al 31 dicembre 1977 del 20% e fino al 31 dicembre 1979 del 10%, fatta eccezione per i seguenti caratteri: pH, temperatura, azoto nitrico come NO_3.

Art. 8.

Ai fini del presente decreto sono considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque diverse dagli impianti di depurazione di cui all'art. 3 le opere per interventi vari, a carattere risanatorio o difensivo, da eseguirsi sulle acque nel loro ambiente e nei ricettori naturali o artificiali, quali aereazione delle acque della laguna o dei canali e corsi d'acqua, regolazione delle portate o modifica dei regimi di deflusso nei canali e nei corsi d'acqua ai fini della correzione dei caratteri di qualità delle acque stesse, realizzazione di sistemi di intercettazione di prodotti galleggianti, come sostanze petrolifere, a mezzo di strutture galleggianti o di immissione di aria compressa e simili, nonché le attrezzature, anche mobili, che abbiano funzione di difesa delle acque dall'inquinamento, direttamente, ovvero indirettamente, come le macchine per il diserbamento dei canali in terra non rivestiti e simili.

Restano fermi i divieti e le prescrizioni imposti per il carico, lo scarico ed il trasporto dei prodotti petroliferi e l'obbligo primario per i privati di provvedere ad evitare l'inquinamento o a porvi rimedio. In caso di inosservanza provvede all'eliminazione dell'inquinamento l'autorità pubblica salvo rivalsa nei confronti dei trasgressori.

Sono altresì considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque, diverse dagli impianti di depurazione, le opere di intercettazione e di convogliamento delle acque inquinate da prodotti usati in agricoltura per allontanarle e portarle allo scarico, nel rispetto delle norme vigenti, in zone costiere di fronte al mare aperto per le quali possa escludersi qualsiasi effetto negativo sull'ambiente lagunare.

Art. 9.

Per la costruzione dei nuovi impianti di depurazione indicati nell'art. 3 e per l'adeguamento di quelli esistenti alle caratteristiche previste nell'articolo medesimo la regione Veneto è autorizzata a concedere ad enti pubblici, imprese o privati, contributi in capitale.

I contributi da concedersi agli enti pubblici sono commisurati come segue:

a) dal 70 per cento al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ove il bilancio dell'ente relativo all'anno finanziario 1973 registri un disavanzo. I limiti stessi sono rispettivamente aumentati al 90% ed al 70% per gli impianti di depurazione relativi a fognature urbane. La misura del contributo è determinata in relazione al bilancio sulla base dell'attestazione dell'autorità tutoria;

b) al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ove il bilancio dell'ente relativo all'anno finanziario 1972 non registri disavanzo.

Sono considerati enti pubblici, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al comma precedente, i comuni e i loro consorzi, le provincie, i consorzi di bonifica, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di assistenza e beneficienza.

I contributi da concedersi ad imprese o privati, o loro concorzi, sono commisurati come segue:

a) al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per l'impresa o per i privati che non risultino iscritti per l'anno 1972 nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, salvo rivalsa in caso di differente definitivo accertamento;

b) al 30% della spesa riconosciuta ammissibile per le imprese o per i privati, che risultino iscritti rispettivamente per l'anno 1972 nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito imponibile non superiore a lire 100 milioni e dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 6 milioni, salvo rivalsa in caso di differente definitivo accertamento;

c) al 25% della spesa riconosciuta ammissibile per le imprese o per i privati che risultino iscritti per l'anno 1972 nei ruoli rispettivamente dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito imponibile superiore a lire 100 milioni e dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 6 milioni.

Per le imprese costituitesi nell'anno 1973 la iscrizione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sarà riferita all'anno medesimo.

Alle imprese o privati titolari di più impianti il contributo è concesso nella misura spettante per ciascuno di essi.

(Il settimo comma non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Il contributo è concesso nella misura del 35% nel caso che gli impianti siano a servizio di edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, nonché di edifici appartenenti a cooperative edilizie ed edifici di culto, che non siano allacciabili a fognature pubbliche.

Quando, in sede di approvazione del progetto, venga accertato che il trattamento per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti risponde ad effettiva necessità o venga accertato che l'impianto rivesta carattere di avanzata tecnologia, i contributi previsti nel presente articolo vengono maggiorati del 5% dell'importo ammissibile. Le due maggiorazioni non sono cumulabili.

I consorzi che sono costituiti dalla regione Veneto in adempimento del disposto di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, con la finalità di costruire, mantenere e gestire gli impianti per la depurazione delle acque o altro scopo previsto dalla legge medesima, hanno titolo al contributo nella misura prevista dalla lettera *a*) del comma secondo se consorzi costituiti con la partecipazione di enti pubblici, dalla lettera *a*) del comma quarto se costituiti con la esclusiva partecipazione di privati.

Per la costruzione degli impianti di cui all'art. 3, ad uso comune di più soggetti non costituiti in consorzio, il contributo è concesso a ciascun partecipante in relazione alla sua qualità ed in proporzione alla spesa per la quale è quotato.

Art. 10.

Per la costruzione di opere e per attrezzature di difesa delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 8 diverse dagli impianti di depurazione, possono essere concessi contributi nella misura e con le stesse modalità indicate nel precedente articolo, ivi compresa la maggiorazione del 5% quando, in sede di approvazione del progetto, venga riconosciuto che le opere conseguono finalità di particolare valore per il risanamento ambientale.

Art. 11.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 debbono essere presentate alla regione Veneto, entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nella domanda devono essere indicate la portata e le caratteristiche essenziali degli scarichi, con esplicito riferimento a quanto precisato nelle norme del presente decreto, le opere che si intendono eseguire, nonché la spesa prevista ed il contributo al quale il richiedente ritiene di avere diritto.

La regione Veneto si pronuncia sull'ammissibilità delle opere entro il termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fissa un termine, non inferiore a mesi tre, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere e della documentazione afferente alla concessione del contributo.

Art. 12.

L'approvazione del progetto e la formale concessione del contributo sono disposte dalla regione Veneto previo parere favorevole del magistrato alle acque di Venezia per gli aspetti relativi alla sfera delle sue competenze.

Ai soggetti che ne facciano richiesta possono essere corrisposti, nel corso dei lavori, acconti fino al 90% del contributo, secondo gli stati di avanzamento.

La residua parte del contributo è corrisposta a lavori ultimati, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il rilascio dei quali è subordinato all'accertamento della rispondenza dei caratteri di qualità dell'effluente dell'impianto di depurazione ai requisiti prescritti, dopo la definitiva entrata in funzione dell'impianto.

Art. 13.

La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'art. 9, comma terzo, lettera *b*), della legge 16 aprile 1973, n. 171, dal magistrato alle acque di Venezia, che provvede a notificare alla regione Veneto i casi nei quali i privati, imprese od enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, non adempiano all'obbligo. La regione diffida i soggetti medesimi, anche se non titolari del contributo di cui ai precedenti articoli, a compiere i lavori, stabilendone il termine.

Trascorso inutilmente il termine fissato, la regione procede direttamente all'esecuzione delle opere, ponendo le spese relative a carico del soggetto interessato, con la maggiorazione di una aliquota fino al 10% per le spese generali, salvo quanto previsto nel sesto e settimo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il soggetto inadempiente non ha titolo al contributo per le opere che non ha eseguito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — LA MALFA — DE MITA — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

(Ammesso al visto della Corte dei conti, con esclusione del settimo comma dell'art. 9).

Per quanto sopra, registrato parzialmente il 26 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — CARUSO

ALLEGATO

TABELLA DEI VALORI-LIMITE DEGLI EFFLUENTI DEGLI IMPIANTI

CARATTERE	Unità di misura	Valore limite per gli effluenti smaltiti in			Fogna (b)
		acque correnti	laguna (a)	mare	
pH	Unità	6,0-9,0	5,5-9,0	5,0-9,5 (c)	6,0-10,0
Temperatura	°C	30 (e)	30 (f)	35 (g)	40
Colore: non percepibile su spessore di cm 10 dopo diluizione	rapporto	1:20	1:10-1:20 (d)	1:40	(h)
Odore	Tale da non causare inconvenienti o molestia				(i)
Materiali solidi in sospensione grigliabili attraverso griglie con luce da cm 1,5		assenti	assenti	assenti	(k)
Solidi sedimentabili in due ore con cono Imhoff	ml/1	1,0	0,5-1,0 (d)	2,0	15 (l)
Solidi sospesi	mg/l	80	50-80 (d)	150 (c)	600
$B.O.D._5$	mg/l	40	35-50 (d)	80 (c)	500
C.O.D. bicromato 2 ore	mg/l	120	80-150 (d)	250 (c)	1.000
Azoto ammoniacale come NH_4^+	mg/l	5	2-5 (d)	5	50
Azoto nitroso come NO_2^-	mg/l	2	1-2 (d)	2	(i)
Azoto nitrico come NO_3^-	mg/l	50	20-50 (d)	50	(i)
Fosfati come PO_4^{-3} .	mg/l	10	1,5-5 (d)	20	50
Fluoruri come F^- . .	mg/l	10	10-15 (d)	20	10
Cloruri come Cl . .	mg/l	300	(m)	(i)	3.000
Solfuri come H_2S . .	mg/l	1,0	0,5-1 (d)	2	2
Solfiti come $SO_3^{=}$ . .	mg/l	1	1-3 (d)	10	10
Solfati come $SO_4^{=}$ . .	mg/l	500	(m)	(i)	1.000
Cianuri come CN^- . .	mg/l	0,2	0,2-0,5 (d)	1	5
Arsenico come As (n) (o)	mg/l	0,2	0,2	0,5	0,5
Bario come Ba . . .	mg/l	10	10-20 (d)	40	40
Boro come B	mg/l	4	2-4 (d)	20	4
Cadmio come Cd (n) (o)	mg/l	0,02	0,02	0,1	0,1
Cromo (III) come Cr (n)	mg/l	1	1	2	2
Cromo (VI) come Cr (n) (o)	mg/l	0,1	0,1-0,2 (d)	0,5	0,2
Ferro come Fe + Manganese come Mn	mg/l	2	2-4 (d)	4	4
Mercurio come Hg (n) (o)	mg/l	0,01	0,005	0,01	0,01
Nichel come Ni (n) (o)	mg/l	2	2	4	4
Piombo come Pb (n) (o)	mg/l	0,1	0,1	1	0,2
Rame come Cu (n) (o)	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,1
Selenio come Se (n) (o)	mg/l	0,03	0,01-0,03 (d)	0,1	0,05
Zinco come Zn (n) (o)	mg/l	1	0,5-1,0 (d)	1	1

CARATTERE	Unità di misura	Valore limite per gli effluenti smaltiti in			Fogna (*b*)
		acque correnti	laguna (*a*)	mare	
Somma elementi tossici: As, Cd, Cr, (VI) Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, (*n*) (*o*) (*p*)		$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \ldots\ldots + \frac{C_n}{L_n} \leq 3$ C = concentrazione presente L = concentrazione limite			
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	20	10-20 (*d*)	20 (*c*)	50
Olii minerali, idrocarburi estraibili con etere	mg/l	2 (*q*)	2 (*r*)	3 (*q*)	20
Fenoli, distillabili in corrente di vapore come C_6H_5OH	mg/l	0,1	0,05-0,2 (*d*)	0,5	0,5
Altri fenoli calcolati come C_6H_5OH	mg/l	0,2	0,05-0,2 (*d*)	0,5	1,5
Aldeidi come CH_3CHO	mg/l	2	2	4	4
Mercaptani come S . .	mg/l	0,5	0,05	0,1	0,1
Solventi organici aromatici	mg/l	0,3	0,2	1	1
Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,1	1	1
Solfuro di C., trielina, cloroformio, tetracloruro di C., dicloroetilene	mg/l	1	1	2	2
Composti organici clorurati non citati altrove, come pesticidi, solventi, plastificanti, ecc.	mg/l	0,05	0,02-0,05 (*d*)	0,1	0,1
Pesticidi organici fosforati e carbammati	mg/l	0,1	0,05-0,1 (*d*)	0,2	0,2
Cloro libero come Cl_2	mg/l	0,5 (*s*)	0,1-0,5 (*d*) (*s*)	2	5
Tensioattivi anionici come M.B.A.S.	mg/l	2	2-3 (*d*)	6	10
Coliformi totali MPN/100 ml	N	20.000 (*t*)	20.000 (*t*)	(*u*)	(*i*)
Coliformi fecali MPN/100 ml	N	12.000 (*t*)	12.000 (*t*)	(*u*)	(*i*)
Streptococchi fecali/100 ml	N	2.000 (*t*)	2.000 (*t*)	(*u*)	(*i*)
Saggio di tossicità test *Carassius Auratus*: sopravvivenza dopo 6 ore (*v*)	%	≥50	≥50	(*i*)	(*i*)
Radioattività	secondo la legislazione specifica				

NOTE

a) I limiti per gli effluenti smaltiti direttamente nella laguna si applicano anche agli effluenti smaltiti in corsi d'acqua naturali o in canali artificiali a meno di km. 10 a monte della loro confluenza nella laguna

b) I limiti indicati si applicano solo per gli scarichi non domestici, intendendosi gli scarichi domestici esenti da qualsiasi limite; i valori limite indicati per gli scarichi non domestici possono essere, caso per caso, elevati a valori fissati in sede di autorizzazione dello scarico, ma in misura tale da fare salve le esigenze della conservazione e del funzionamento delle fognature e dei relativi impianti di depurazione terminali; gli scarichi non domestici restano, peraltro, soggetti anche alle vigenti norme, regolamenti locali inclusi, ove più restrittivi.

c) Salvo deroghe nei casi nei quali un differente valore, da fissarsi, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, sia da applicarsi in relazione agli usi ai quali è adibita la zona interessata dalle acque smaltitevi.

d) Il limite viene, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, prescritto pari al valore inferiore od al valore superiore o fissato ad un valore intermedio in funzione della zona della laguna nella quale l'effluente viene smaltito, tenuto conto della sua portata e delle condizioni locali, quali caratteri delle acque, regime del loro ricambio e simili.

e) La temperatura del ricettore a m 100 a valle dello scarico non deve superare di 3 °C quella a monte; deve essere esclusa la possibilità che si formino barriere termiche.

f) La temperatura del ricettore a m 100 dallo scarico non deve superare di 3° C quella delle acque in assenza dello scarico.

g) La temperatura del ricettore a m 1.000 dallo scarico non deve, nello strato superiore, per m 2 di profondità a partire dalla superficie libera, superare di 3 °C la temperatura media delle acque; deve essere esclusa la possibilità che si formino barriere termiche in prossimità delle foci dei corsi d'acqua.

h) Limite da fissarsi caso per caso, in sede di autorizzazione dello scarico, in misura tale da salvaguardare il funzionamento degli impianti terminali di depurazione delle fognature.

i) Nessun limite

k) Presenti in misura tale da non pregiudicare il funzionamento delle fognature e dei relativi manufatti, misura da fissarsi in sede di autorizzazione dello scarico, caso per caso.

l) Il sedimento essiccato a 105°C non deve peraltro superare g/l 1

m) Limite da fissarsi, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, in funzione della zona della laguna nella quale l'effluente viene smaltito, tenuto conto delle condizioni locali, quali caratteri delle acque, regime del loro ricambio e simili.

n) La concentrazione limite si riferisce all'elemento in soluzione come ione semplice o complesso od in sospensione dopo ore 2 di sedimentazione

o) Elementi tossici dei quali si controlla la concentrazione-limite totale in voce apposita.

p) Fermo restando che il limite fissato individualmente per ogni elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione in cui ogni elemento è presente e la relativa concentrazione-limite non deve superare il valore di 3:

$$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \ldots\ldots + \frac{C_n}{L_n} \leq 3$$

q) Per gli scarichi con portata inferiore a mc/giorno 50 il limite è elevato a mg/l 10.

r) Per gli scarichi con portata inferiore a mc/giorno 50 il limite è elevato a mg/l 5

s) In ogni caso il valore del cloro residuo libero determinato a m 50 dallo scarico non deve essere superiore a mg/l 0,2

t) Limitatamente ai casi nei quali il ricettore a valle sia destinato ad approvvigionamento di acqua potabile e fermo restando che nella zona più vicina destinata alla balneazione non deve essere superato il limite di 100 coliformi fecali per 100 ml.

u) Nessun limite, fermo restando peraltro che nella zona più vicina destinata alla balneazione non deve essere superato il limite di 100 coliformi fecali per 100 ml; particolari restrizioni, da fissarsi caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, devono essere imposte quando l'effluente venga scaricato in zone non lontane da quelle adibite alla molluschicoltura.

v) Si usa il *Carassius Auratus* posto nell'effluente dal quale sia stato eliminato il cloro residuo libero e diluito 1/1 con acqua standard alla temperatura di 20 °C ± 1. La sopravvivenza dopo 6 ore dovrà essere ≥ 50 %. In casi particolari potranno essere vantaggiosamente utilizzate specie autoctone, per le quali dovranno peraltro essere definite di volta in volta le metodologie sperimentali. L'acqua di diluizione standard di cui sopra si prepara nel modo seguente: in 40 litri di acqua deionizzata vengono sciolti g 8,4 di $CaCO_3$ mediante gorgogliamento con CO_2 1 1 40 vengono successivamente portati a 1 120 con altri 1 80 di acqua deionizzata Indi vengono aggiunti ml 120 di una soluzione di NaCl 0,4 molare + $MgSO_4$ 0,3 molare + K_2SO_4 0,025 molare. Si procede quindi ad una vigorosa aereazione fino a portare il pH ad oltre 7 e l'ossigeno disciolto a saturazione. Inoltre si deve controllare la durezza totale che è necessario abbia valore di circa mg/l 100 di $CaCO_3$ ed orientativamente di mg/l 100 ± 5 di $CaCO_3$.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Revoca alla ditta Ernesto Galeffi dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Montevarchi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 7 giugno 1951 la ditta Ernesto Galeffi fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Montevarchi (Arezzo), via Fiorentina, preparati galenici (limitatamente a compresse purgative, antireumatiche ecc., pastigliaggi in genere, associati ad estratti di frutta);

Visti i verbali delle ispezioni effettuate in data 15 giugno 1972 e 6 dicembre 1972 dai quali risulta l'assoluta inidoneità dell'officina stessa alla produzione farmaceutica per la mancanza dei necessari requisiti tecnico-sanitari che giustificarono, a suo tempo, l'emissione della autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Ernesto Galeffi, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Montevarchi (Arezzo), via Ammiraglio Burzagli, 39 (ex via Fiorentina) concessa con decreto A.C.I.S. in data 7 giugno 1951.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Arezzo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(773)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Gero farmaceutici incorporata dalla ditta Istituto farmaco biologico Ripari, in seguito denominata Istituto farmaco biologico Ripari Gero, S.r.l., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2882 in data 18 agosto 1961 e n. 2933 in data 6 febbraio 1962 la ditta Gero farmaceutici fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Alessandro Brisse, 27, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche in compresse, confetti, fiale, sciroppi e supposte;

Visto l'atto notarile in data 4 gennaio 1972, registrato a Siena in data 8 gennaio 1972 al n. 73, vol. 148, dal quale risulta che le ditte Gero farmaceutici S.r.l. e Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari S.r.l. vengono fuse per incorporazione della prima nella seconda;

Visto l'atto notarile in data 4 gennaio 1972, registrato a Siena in data 8 gennaio 1972 al n. 74, vol. 148, dal quale risulta che la ditta Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari ha modificato la propria ragione sociale in Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.r.l.;

Vista la lettera in data 19 giugno 1973 con la quale la ditta Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.r.l. rinuncia alle autorizzazioni nelle premesse indicate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 21 maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Gero farmaceutici incorporata dalla ditta Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari in seguito denominata Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Roma, via Alessandro Brisse, 27, concessa con decreti ministeriali n. 2882 in data 18 agosto 1961 e n. 2933 in data 6 febbraio 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(775)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Revoca alla ditta Fratelli Dufour S.p.a. dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova-Borzoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 544 in data 20 aprile 1956 e n. 848 in data 18 marzo 1957 la ditta Società per azioni Fratelli Dufour, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Genova-Borzoli, via Borzoli, 11, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici limitatamente alle forme di polveri e cilindrotti di polveri pressate;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 13 giugno 1973 dal quale risulta che le attrezzature della officina sopra citata sono state definitivamente smantellate e l'officina è stata in gran parte demolita;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società per azioni Fratelli Dufour, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova-Borzoli, via Borzoli, 11, concessa con decreti A.C.I.S. n. 544 in data 20 aprile 1956 e n. 848 in data 18 marzo 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(774)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1973.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Jaboticabal (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Jaboticabal (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Jaboticabal (Brasile) è soppressa a decorrere dal 1° novembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° novembre 1973

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1973
Registro n. 382, foglio n. 73

(713)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1973.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Agadir (Marocco) e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 25 luglio 1964, relativo all'istituzione in Agadir (Marocco) di un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Agadir (Marocco) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Agadir (Marocco) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale di Casablanca e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Agadir.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1973

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1974
Registro n. 382, foglio n. 291

(712)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla predetta legge n. 1044, ed, in particolare, l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce, tra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione del cennato consorzio, chiamandone a far parte anche un rappresentante del Ministero del tesoro scelto tra i funzionari in attività di servizio, da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1971, con il quale il dott. Giuseppe Zara, ispettore generale, fu confermato componente del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro, per un quadriennio, a decorrere dal 29 novembre 1970;

Visto che il predetto dott. Zara è stato collocato a riposo e che pertanto, in esecuzione del citato art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giacomo Ferraris, primo dirigente, è nominato componente del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giuseppe Zara, collocato a riposo.

Il predetto dott. Ferraris rivestirà tale carica per il restante periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(798)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento per il Mezzogiorno d'Italia e i paesi del Levante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento per il Mezzogiorno d'Italia e i paesi del Levante » che avrà luogo a Bari dal 30 maggio al 4 giugno 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(861)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Troia.

Relazione illustrativa

Con decreto del presidente della Repubblica in data 25 settembre 1973 venne sciolto il consiglio comunale di Troia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Renato Scarlato.

Alla scadenza del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari, di importanti opere pubbliche per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Foggia, addì 24 dicembre 1973

Il prefetto: CONTARINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1973 con il quale fu sciolto il consiglio comunale di Troia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Renato Scarlato;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi indifferibili per la vita del comune;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Troia, affidata al dott. Renato Scarlato con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1973, è prorogata a termine di legge.

Foggia, addì 24 dicembre 1973

Il prefetto: CONTARINA

(803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica del lago di Lentini, con sede in Lentini, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1973, registro n. 36, foglio n. 29, a parziale modifica della autorizzazione concessa con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, il consorzio di bonifica del lago di Lentini, con sede in Lentini, è autorizzato ad acquistare un immobile al prezzo complessivo di L. 2.300.000.

(663)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente *Stella* in comune di Quarrata.

Con decreto 25 ottobre 1973, n. 152, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del torrente Stella in località Catena del comune di Quarrata (Pistoia) segnato nel catasto del comune medesimo alla partita speciale «Acque esenti da estimo» della superficie di mq. 11.975 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 novembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pistoia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro Il Guasco, società cooperativa a r.l. », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 gennaio 1974, il dott. Giorgio Burattini è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro Il Guasco, società cooperativa a r. l. », con sede in Ancona, in sostituzione dell'avv. Corrado Mariano, dimissionario.

(813)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa lavori edili e appalti - C.L.E.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 dicembre 1973, il dott. Enzo Maggi è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa lavori edili e appalti - C.L.E.A. », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Vincenzo Barbato.

(719)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Circolo e cooperativa popolare di Cavagnano », con sede in Cavagnano di Cuasso al Monte.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 ottobre 1973, il rag. Giampiero Rigamonti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Circolo e cooperativa popolare di Cavagnano », con sede in Cavagnano di Cuasso al Monte (Varese), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 3 maggio 1973, in sostituzione del dott. Sergio Caramella che non ha accettato l'incarico.

(867)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, con sede in Torino.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1974 è stato approvato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro il nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, con sede in Torino.

(716)

Autorizzazione all'amministrazione del « Centro auxologico italiano » di Piancavallo ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/II/52/3 in data 10 dicembre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del « Centro auxologico italiano » di Piancavallo (Novara), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso il centro stesso.

(718)

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede in Roma

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1974 è stato approvato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro il nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede in Roma.

(717)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente provincia lombardo-veneta dei chierici regolari ministri degli infermi (Camilliani) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso la casa di cura « S. Pio X » di Milano.

Con decreto n. 900.6/III.49/42 in data 5 novembre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente provincia lombardo-veneta dei chierici regolari ministri degli infermi (Camilliani) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso la casa di cura « S. Pio X » di Milano, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(784)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	668,75	668,75	666,75	668,75	668 —	668,70	668,50	668,75	668,75	668,75
Dollaro canadese	677,25	677,25	674,50	677,25	675,80	677,20	676,70	677,25	677,25	677,25
Franco svizzero	200,23	200,23	200,03	200,23	198,80	200,20	199,35	200,23	200,23	200,23
Corona danese	99,80	99,80	99,50	99,80	99,50	99,80	99,75	99,60	99,80	99,80
Corona norvegese	111,90	111,90	111,50	111,90	111,70	111,92	111,76	111,90	111,90	111,90
Corona svedese	138,30	138,30	138 —	138,30	137,90	138,28	138,25	138,30	138,30	138,30
Fiorino olandese	225,30	225,30	225 —	225,30	224,60	225,30	225,15	225,30	225,30	225,30
Franco belga	15,52	15,52	15,48	15,52	15,45	15,50	15,52	15,52	15,52	15,52
Franco francese	128,26	128,26	128,25	128,26	127,70	128,25	128,20	128,26	128,26	128,26
Lira sterlina	1476,50	1476,50	1476 —	1476,50	1472 —	1476,40	1476,50	1476,50	1476,50	1476,50
Marco germanico	236,20	236,20	236 —	236,20	234,90	236,20	235,88	236,20	236,20	236,20
Scellino austriaco	32,06	32,06	32 —	32,06	31,90	32,05	32,01	32,06	32,06	32,06
Escudo portoghese	24,93	24,93	24,85	24,93	24,70	24,90	24,86	24,93	24,93	24,93
Peseta spagnola	11,31	11,31	11,33	11,31	11,40	11,30	11,29	11,31	11,31	11,31
Yen giapponese	2,2335	2,2335	2,24	2,2335	2,23	2,23	2,235	2,2335	2,23	2,23

Media dei titoli del 29 gennaio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,325
» 5 % (Ricostruzione)	98,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
» 5 % (Città di Trieste)	99,525
» 5 % (Beni esteri)	95,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	92,525
» 5,50 % » » 1969-84	93,30
» 6 % » » 1970-85	97,225
» 6 % » » 1971-86	97,175
» 6 % » » 1972-87	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,25
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1974

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	668,625
Dollaro canadese	676,975
Franco svizzero	199,79
Corona danese	99,775
Corona norvegese	111,83
Corona svedese	138,275
Fiorino olandese	225,225
Franco belga	15,52
Franco francese	128,23
Lira sterlina	1476,50
Marco germanico	236,04
Scellino austriaco	32,035
Escudo portoghese	24,895
Peseta spagnola	11,30
Yen giapponese	2,234

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di La Spezia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di La Spezia;

Visto il decreto ministeriale in data 3 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851; il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di La Spezia, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	84,07	su 132
2. Genoviva dott. Giovanni	»	84 —	»
3. Garzia dott. Ettore	»	83,90	»
4. Romano dott. Giacomo	»	82,86	»
5. Ioli dott. Giovanni	»	82,40	»
6. Fontanini dott. Francesco	»	81,90	»
7. Chiarapini dott. Fausto	»	81,68	»
8. Pulli dott. Italo	»	79 —	»
9. De Angelis dott. Vittorio	»	78,25	»
10. Mistretta dott. Francesco	»	77 —	»
11. Tollis dott. Aldo	»	76,86	»
12. Mancini dott. Rocco	»	76,23	»
13. Marino dott. Oreste	»	75 —	»
14. Nardi dott. Ettore	»	73,95	»
15. Suglia dott. Nicola	»	73,77	»
16. Antinori dott. Giovanni	»	71,38	»
17. Salzano dott. Antonio	»	71,25	»
18. Bosco dott. Giuseppe	»	71,06	»
19. Manzini dott. Dario	»	70,81	»
20. Mignone dott. Pasquale	»	70,18	»
21. Grenzi dott. Massimiliano	»	69,88	»
22. Zerbinati dott. Guerrino	»	67,92	»
23. Maiorano dott. Giulio	»	67,80	»
24. Mele dott. Marcello	»	67,50	»
25. Orlando Zon dott. Italo	»	67,25	»
26. Sevieri dott. Enzo	»	67,06	»
27. Gerardi dott. Antonio	»	67 —	»
28. Lo Valvo dott. Guido	»	64,54	»
29. Dedoni dott. Livio	»	63,50	»
30. Ghisu dott. Elio	»	62,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 18 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(667)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari;

Visto il decreto ministeriale in data 3 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari, nell'ordine appresso indicato:

1. Garzia dott. Ettore	punti	85,90	su 132
2. Ioli dott. Giovanni	»	82,40	»
3. Maiorano dott. Luciano	»	77,04	»
4. Marino dott. Oreste	»	77 —	»
5. Tollis dott. Aldo	»	76,86	»
6. Mistretta dott. Francesco	»	76 —	»
7. Antinori dott. Giovanni	»	71,38	»
8. Mignone dott. Pasquale	»	70,18	»
9. Grenzi dott. Massimiliano	»	69,88	»
10. Zerbinati dott. Guerrino	»	67,92	»
11. Gerardi dott. Antonio	»	67 —	»
12. Ghisu dott. Elio	»	63,25	»
13. Dedoni dott. Livio	»	62,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(668)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ragusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Iozzia dott. Guglielmo	punti	84,68	su 132
2. Scandaliato dott. Gaspare	»	80,63	»
3. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
4. Mancini dott. Rocco	»	75,63	»
5. Bosco dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	74,18	»
6. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,18	»
7. Gioia dott. Giacomo	»	73,47	»
8. Genovese dott. Giuseppe	»	72,04	»
9. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
10. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
11. Baldacchino dott. Emanuele	»	68,35	»
12. Gerardi dott. Antonio	»	66,85	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(669)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della nuova stazione di Gela.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della nuova stazione di Gela, costituita con decreto ministeriale 12 febbraio 1972, n. 237, nella seduta del giorno 5 luglio 1973, dopo un accurato esame dei bozzetti presentati, ha prescelto il progetto contrassegnato dal motto: « Immanis Gela ».

Il professionista autore del succitato progetto è risultato lo scultore Scirocchi Luigi di Roma.

(927)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Ginevri Adriano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Viola Vincenzo, medico provinciale capo, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia che si terrà in Roma il giorno 20 giugno 1973 in sostituzione del dott. Ginevri Adriano, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 287

(623)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Marletta Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Viola Vincenzo, medico provinciale capo, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia che si terrà in Roma il giorno 28 giugno 1973 in sostituzione del prof. Marletta Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 284

(624)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Battezzati Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Manni Corrado, n. 8, dell'istituto di anestesia dell'Università cattolica del S. Cuore di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione che si terrà in Roma il giorno 3 novembre 1973 in sostituzione del prof. Battezzati Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 321

(625)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Tacciuoli Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Cagnoni Mario, n. 89, dell'Università di Firenze, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi che si terrà in Roma il giorno 26 settembre 1973 in sostituzione del prof. Tacciuoli Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 356

(629)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Ragazzini Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Imperato Carlo, n. 13, della clinica pediatrica dell'Università di Parma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di pediatria che si terrà in Roma il giorno 24 novembre 1973 in sostituzione del prof. Ragazzini Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 38

(632)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Bertelli Guido ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Furlanello Francesco, n. 16, primario dell'ospedale di Motta di Livenza, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia che si terrà in Roma il giorno 20 ottobre 1973 in sostituzione del prof. Bertelli Guido, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 279

(631)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Ungaretti Giuseppe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

La dott.ssa Macciotta Giovanna, direttore di sezione, sede, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia che si terrà in Roma il giorno 10 ottobre 1973 in sostituzione del dott. Ungaretti Giuseppe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 293

(636)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Cancellieri Enrico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Veneziano Salvatore, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia che si terrà in Roma il giorno 17 ottobre 1973 in sostituzione del dott. Cancellieri Enrico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 324

(633)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il dott. Maialetti Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Moroni Augusto, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia che si terrà in Roma il giorno 26 ottobre 1973 in sostituzione del dott. Maialetti Antonio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 292

(634)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 534 del 4 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti;
Visto il proprio decreto n. 545 del 10 maggio 1973 con il quale è stato sostituito, quale componente della commissione, il dott. Angelo Centi con il dott. Ezio Patrissi;
Visto il telegramma del Ministero della sanità in data 2 gennaio 1974 con il quale sono stati designati in sostituzione dei dimissionari dott. Luigi Rellecati e dott. Ezio Patrissi i dottori Edoardo Ascone, primo dirigente, e Vincenzo Viola, primo dirigente medico in servizio presso il Ministero della sanità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Edoardo Ascone, primo dirigente e il dott. Vincenzo Viola, primo dirigente medico sono nominati presidente e componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Asti, della prefettura di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 11 gennaio 1974

p. Il presidente della giunta regionale
Il medico provinciale: RAGUSA

(638)

REGIONE TOSCANA

Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il provvedimento n. 2049 in data 6 luglio 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1970;
Vista la propria deliberazione n. 224 in data 16 gennaio 1973, divenuta esecutiva con decisione n. 3330 del 23 febbraio 1973, con cui si è proceduto allo stralcio della condotta medica di Monteroni d'Arbia (capoluogo) dal concorso suddetto;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni della prefettura di Siena, le proposte formulate dall'ordine dei medici e le segnalazioni pervenute da parte delle giunte comunali interessate, a norma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
A voti unanimi;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato come segue:

Presidente:

Paternò dott. Vincenzo, vice prefetto del Ministero dell'interno.

Componenti:

Finizio dott. Enrico, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
D'Orazi dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Goretti prof. Paolo, primario medico dell'ospedale di Colle Val d'Elsa;
Armenio prof. Salvatore, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Siena;
Bandini dott. Emilio, medico condotto di Siena.

Segretario:

Biondi dott. Antonio, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Siena.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia; essa, per otto (8) giorni consecutivi, sarà anche affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Lì, 28 maggio 1973

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(727)

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2891 in data 28 maggio 1973, relativa alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1970;

Considerato che il dott. Vincenzo Paternò e il dott. Francesco D'Orazi, nominati rispettivamente presidente e componente della commissione suddetta, sono stati collocati a riposo e che occorre pertanto procedere alla modifica del precedente provvedimento di nomina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale n. 11 del 5 giugno 1972;

A voti unanimi;

Delibera

di nominare presidente della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato il dott. Carlo Plazzi, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno in sostituzione del dottor Vincenzo Paternò;

di nominare componente della commissione suddetta la dott.ssa Anna Maria Ludovici, direttore di sezione del Ministero dell'interno in sostituzione del dott. Francesco D'Orazi.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Siena.

La presente deliberazione sarà pertanto pubblicata, a cura dell'ufficio medico provinciale di Siena, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia; essa, per otto giorni consecutivi, sarà anche affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Lì, 7 novembre 1973

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(728)

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Vecchiano.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1991 del 28 novembre 1972, relativa alla convalida del decreto del veterinario provinciale di Pisa concernente la costituzione della commissione giudicatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vecchiano;

Vista la successiva deliberazione n. 4084 del 17 luglio 1973, concernente la sostituzione del prof. Paltrinieri, membro rinunciatario, con il prof. Aldo Romagnoli;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del componente dott. Enzo Malasoma, recentemente collocato a riposo per esodo volontario, con il dott. Vittorio Norelli, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno, segnalato dalla prefettura di Pisa;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica del decreto citato in premessa il dottor Vittorio Norelli, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno è nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vecchiano in sostituzione del dott. Enzo Malasoma.

La commissione inizierà le prove d'esami non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La deliberazione sarà inoltre pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Pisa e del comune di Vecchiano.

Il veterinario provinciale di Pisa è incaricato di curare la pubblicazione dell'atto, ad eccezione di quella nel « Bollettino Ufficiale » della regione cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Lì, 7 novembre 1973

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(644)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6728 del 9 marzo 1973, modificato con decreti n. 3327 e n. 4368, rispettivamente in data 11 giugno 1973 e 23 luglio 1973, relativo al bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1972;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina di cui al decreto del medico provinciale n. 6728/72 del 9 marzo 1973, modificato con decreti numeri 3327 e 4368, rispettivamente in data 11 giugno 1973 e 23 luglio 1973, è così costituita:

Presidente:

Gioia dott. Marino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Apicella dott. Mario, direttore di sezione del Ministero dell'interno, prefettura di Latina;

Manfredi Fischetti dott. Nicola, medico provinciale di Frosinone;

Condorelli prof. Augusto, primario chirurgo di ruolo dell'ospedale civile di Priverno;

Zaccagnini dott. Pio, primario medico di ruolo dell'ospedale civile di Latina;

Saltarelli dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Latina.

Segretario:

Claudi dott.ssa Maria Carla, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 15 gennaio 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(872)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. **30.**

Costituzione e funzionamento delle comunità montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102, recante « Nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 18 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

ISTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 1.

Costituzione della comunità montana

La comunità montana è costituita, con decreto del presidente della Regione, tra i comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nelle zone omogenee determinate dall'art. 2 della presente legge.

La comunità montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè quelle di cui alla presente legge.

La Regione può delegare, ai sensi dell'art. 118 della costituzione e dell'art. 57 dello statuto, funzioni amministrative alla comunità montana.

Art. 2.

Delimitazione delle zone omogenee

I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i comuni interessati:

Zona 1 - *Appennino Piacentino*:

comprendente i comuni di: Pecorara (parte), Piozzano (parte), Travo (parte), Rivergaro (parte), Bobbio (tutto), Coli (tutto), Corte Brugnatella (tutto), Cerignale (tutto), Zerba (tutto), Ottone (tutto), Gropparello (parte), Vernasca (parte), Bettola (tutto), Morfasso (tutto), Farini d'Olmo (tutto), Ferriere (tutto);

Zona 2 - *Appennino Parma*:

comprendente i comuni di: Bore (tutto), Pellegrino Parmense (tutto), Varano de' Melegari (tutto), Fornovo di Taro (parte), Bardi (tutto), Varsi (tutto), Solignano (tutto), Terenzo (tutto), Valmozzola (tutto), Berceto (tutto), Bedonia (tutto), Compiano (tutto), Borgo Val di Taro (tutto), Tornolo (tutto), Albareto (tutto), Felino (parte), Calestano (tutto), Langhirano (parte), Lesignano de' Bagni (parte), Neviano degli Arduini (tutto), Corniglio (tutto), Tizzano Val Parma (tutto), Palanzano (tutto), Monchio delle Corti (tutto), Sala Baganza (parte);

Zona 3 - *Appennino Reggiano*:

comprendente i comuni di: Ciano d'Enza (tutto), Casina (tutto), Viano (tutto), Baiso (tutto), Vetto (tutto), Castelnovo ne' Monti (tutto), Carpineto (tutto), Ramiseto (tutto), Busana (tutto), Collagna (tutto), Ligonchio (tutto), Toano (tutto), Villa Minozzo (tutto);

Zona 4 - *Appennino Modena ovest*:

comprendente i comuni di: Prignano sulla Secchia (tutto), Montefiorino (tutto), Palagano (tutto), Frassinoro (tutto);

Zona 5 - *Appennino Modena centrale*:

comprendente i comuni di: Serramazzoni (tutto), Pavullo nel Frignano (tutto), Lama Mocogno (tutto), Polinago (tutto);

Zona 6 - *Alto Appennino modenese*:

comprendente i comuni di: Fanano (tutto), Sestola (tutto), Montecreto (tutto), Fiumalbo (tutto), Pievepelago (tutto), Riolunato (tutto);

Zona 7 - *Appennino Modena est*:

comprendente i comuni di: Marano sul Panaro (parte), Guiglia (tutto), Zocca (tutto), Montese (tutto);

Zona 8 - *Appennino bolognese n.* 1:

comprendente i comuni di: Monteveglio (parte), Castello di Serravalle (tutto), Monte S. Pietro (tutto), Savigno (tutto), Marzabotto (tutto), Castel d'Aiano (tutto), Vergato (tutto), Grizzana (tutto), Gaggio Montano (tutto), Lizzano in Belvedere (tutto), Porretta Terme (tutto), Granaglione (tutto), Castel di Casio (tutto), Camugnano (tutto), Monzuno (tutto), Loiano (tutto), Monterenzio (tutto), San Benedetto Val di Sambro (tutto), Monghidoro (tutto), Castiglione dei Pepoli (tutto);

Zona 9 - *Appennino bolognese n.* 2:

comprendente i comuni di: Bologna (parte), Sasso Marconi (tutto), Pianoro (parte), S. Lazzaro di Savena (parte), Ozzano Emilia (parte);

Zona 10 - *Appennino imolese*:

comprendente i comuni di: Castel S. Pietro Terme (parte), Casalfiumanese (tutto), Borgo Tossignano (tutto), Fontanelice (tutto), Castel del Rio (tutto);

Zona 11 - *Appennino faentino*:

comprendente i comuni di: Casola Valsenio (tutto), Brisighella (parte), Modigliana (parte), Tredozio (tutto);

Zona 12 - *Appennino forlivese*:

comprendente i comuni di: Dovadola (parte), Predappio (parte), Meldola (parte), Civitella di Romagna (parte), Rocca S. Casciano (tutto), Galeata (tutto), Portico e S. Benedetto (tutto), Premilcuore (tutto), S. Sofia (tutto);

Zona 13 - *Appennino cesenate*:

comprendente i comuni di: Cesena (parte), Mercato Saraceno (tutto), Sogliano al Rubicone (tutto), Torriana (parte), Verucchio (parte), Sarsina (tutto), Bagno di Romagna (tutto), Verghereto (tutto);

Entro il novantesimo giorno successivo alle prossime elezioni amministrative generali per il rinnovo dei consigli comunali, la delimitazione territoriale della zona 2 Appennino Parma è così modificata:

Zona 2A - *Appennino Parma ovest*:

comprendente i comuni di: Bore (tutto), Pellegrino Parmense (tutto), Varano de' Melegari (tutto), Fornovo di Taro (parte), Bardi (tutto), Varsi (tutto), Solignano (tutto), Terenzo (tutto), Valmozzola (tutto), Berceto (tutto), Bedonia (tutto), Compiano (tutto), Borgo Val di Taro (tutto), Tornolo (tutto), Albareto (tutto);

Zona 2B - *Appennino Parma est*:

comprendente i comuni di: Felino (parte), Calestano (tutto), Langhirano (parte), Lesignano de' Bagni (parte), Neviano degli Arduini (tutto), Corniglio (tutto), Tizzano Val Parma (tutto), Palanzano (tutto), Monchio delle Corti (tutto), Sala Baganza (parte);

Il presidente della Regione emanerà il decreto per la costituzione delle due comunità montane: Appennino Parma Ovest ed Appennino Parma Est.

Art. 3.

Statuto della comunità montana

Ogni comunità montana entro quattro mesi dalla costituzione adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Lo statuto e le eventuali modificazioni sono approvate dal consiglio regionale con propria deliberazione.

Lo statuto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei comuni che fanno parte della comunità montana e della sede di questa, la composizione, le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi in quanto non disciplinate dalla presente legge.

Art. 4.

Variazioni territoriali

Le variazioni delle delimitazioni delle zone omogenee sono adottate con legge regionale, sentite le province e le comunità montane e d'intesa con i comuni interessati.

Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione di comuni esistenti, debbono, nel caso che riguardino territori montani, riadottare o modificare, se necessario, la delimitazione delle zone omogenee montane.

Il presidente della Regione, con decreto, apporta le conseguenti modificazioni al provvedimento di costituzione delle comunità montane.

Lo stesso decreto disciplina la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle passività.

Art. 5.

Estinzione della comunità montana

La comunità montana si estingue quando la legge regionale, modificando la ripartizione di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sopprima la relativa zona omogenea.

L'estinzione è dichiarata con decreto del presidente della Regione.

Lo stesso decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

Capo II

CONTROLLO SULLE COMUNITÀ MONTANE

Art 6.

Controllo sulle comunità montane

Il controllo sugli atti della comunità montana è esercitato dalla sezione decentrata dell'organo regionale di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali nella cui circoscrizione la comunità montana ha la sua sede.

Il controllo sostitutivo degli atti della comunità montana è esercitato dalla sezione decentrata di cui al comma precedente.

TITOLO II

ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

Capo I

ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI

Art. 7.

Organi della comunità montana

Sono organi della comunità montana:

a) il consiglio;

b) il comitato esecutivo;

c) il presidente.

Capo II

DEL CONSIGLIO

Art. 8.

Composizione del consiglio

Ogni consiglio dei comuni che costituiscono la comunità montana elegge, scegliendoli tra i propri consiglieri, 5 suoi rappresentanti, di cui 2 della minoranza, quali componenti del consiglio della comunità montana.

Per la elezione dei rappresentanti di cui al comma precedente ciascun consigliere dispone di un solo voto.

Gli eletti devono, nel termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, dichiarare per iscritto al sindaco l'accettazione o la eventuale rinuncia all'incarico ricevuto.

Al consigliere di maggioranza eletto, che entro il termine di cui al precedente comma rinunci, subentra il primo dei consiglieri di maggioranza non eletti. Al consigliere di minoranza eletto, che entro lo stesso termine rinunci, subentra il primo dei consiglieri di minoranza non eletti.

Art. 9.

Competenze del consiglio della comunità montana

Il consiglio è il massimo organo deliberante della comunità montana. Esso ne determina l'indirizzo politico e amministrativo.

Lo statuto determina le attribuzioni del consiglio.

Spetta in ogni caso al consiglio:

a) l'elezione del comitato esecutivo, del presidente e dei due vice presidenti della comunità montana;

b) la nomina dei rappresentanti della comunità presso altri enti, organizzazioni o commissioni;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) la deliberazione di formazione e adozione dei piani pluriennali di sviluppo di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed all'art. 16 e seguenti della presente legge;

e) le deliberazioni del programma stralcio annuale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all'art. 17 della presente legge.

Compete altresì al consiglio di deliberare su ogni altro provvedimento per il quale la presente legge, le leggi statali e regionali o lo Statuto della comunità stabiliscano la generica attribuzione alla comunità montana.

Prima di procedere all'adozione dello statuto nonché all'approvazione del bilancio, del piano di sviluppo economico sociale di cui all'art. 16, del programma stralcio annuale di cui all'art. 17 e del piano urbanistico di cui all'art. 18, il consiglio della comunità montana trasmette i relativi progetti a tutti i comuni componenti la comunità, i quali entro 30 giorni dal loro ricevimento hanno facoltà di fare pervenire osservazioni e proposte dei rispettivi consigli.

Delle osservazioni e proposte formulate dai comuni ai sensi del comma precedente in ordine allo statuto della comunità montana, nonché al piano di sviluppo economico e sociale, al programma stralcio annuale, al piano urbanistico, è fatta menzione nella relazione di accompagnamento.

Art. 10.

Durata in carica del consiglio della comunità montana

Il consiglio dura in carica 5 anni.

Ogni comune, in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale, provvede a confermare o a rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità montana.

Lo statuto della comunità montana determina le cause di incompatibilità e le ragioni di cessazione anticipata dalla carica dei consiglieri e dell'intero consiglio. Determina altresì le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica e le modalità per la convalida dei componenti il consiglio stesso.

Art. 11.

Convocazioni, adunanze, deliberazioni

Lo statuto disciplina il funzionamento del consiglio, particolarmente riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione.

Fino all'entrata in vigore dello statuto o nel silenzio del medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei consigli comunali.

Capo III

DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 12.

Comitato esecutivo: composizione

Il comitato esecutivo è composto:

dal presidente;

da due vice presidenti;

da membri eletti dal consiglio, in numero da determinarsi con norma statutaria.

Per l'elezione dei vice presidenti ogni consigliere vota per un solo nome.

L'elezione dei membri del comitato esecutivo è disciplinata dallo statuto della comunità montana, il quale dovrà prevedere particolari norme intese ad assicurare la rappresentanza articolata delle diverse maggioranze dei comuni membri, garantendo comunque la presenza delle minoranze nella misura di almeno un terzo dei componenti il comitato esecutivo.

Lo statuto regola la sostituzione del presidente da parte dei vice presidenti in caso di assenza o impedimento.

La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro del comitato esecutivo.

I membri del comitato esecutivo possono essere revocati nei casi e con le modalità determinate dallo statuto.

Art. 13.

Comitato esecutivo: attribuzioni e funzionamento

Il comitato esecutivo è l'organo esecutivo della comunità montana.

In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Compete in particolare al comitato esecutivo:

a) porre in essere, su direttiva del consiglio, interventi volti ad assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli enti;

b) deliberare in materia di spese nel quadro del bilancio preventivo nei modi e nei limiti previsti dallo statuto della comunità.

c) predisporre e sottoporre all'approvazione del consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) adottare in casi di assoluta urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, fatta eccezione per le materie di cui alle lettere *c), d), e)*, dell'art. 9. In tal caso detti provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al consiglio in occasione della sua prima riunione da tenersi entro il termine massimo di 60 giorni;

e) nominare commissioni consultive.

Il funzionamento del comitato esecutivo è disciplinato dallo statuto.

Art. 14.

Presidente

Il presidente rappresenta la comunità montana.

Presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Lo statuto determina le modalità di elezione del presidente ed i suoi poteri.

TITOLO III

PREPARAZIONE DEI PIANI ZONALI E DEI PROGRAMMI ANNUALI - RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO

Capo I

DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 15.

Partecipazione

La comunità montana, nelle forme previste dallo statuto, promuove la partecipazione popolare nonché il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative, economiche e culturali al processo di formazione e attuazione dei piani.

La comunità montana invia alle organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo copia delle proposte dei piani di sviluppo fissando un termine per le osservazioni e i pareri.

Capo II

DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 16.

Piano di sviluppo economico-sociale

Ogni comunità montana, a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvede a programmare i propri interventi mediante l'adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico-sociale.

Il piano dovrà essere adottato entro un anno dalla prima costituzione o dal rinnovo degli organi della comunità.

Il comitato esecutivo della comunità montana formula una proposta di linee di sviluppo territoriale, economico e sociale, sulla base della quale svolge la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni ed enti interessati e provvede quindi alla redazione definitiva del piano.

Il piano, oltre a contenere linee di programmazione dell'assetto territoriale, deve indicare le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale e le scelte prioritarie interne ai settori economici, produttivi, sociali e dei servizi secondo le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 17.

Programmi-stralcio annuali

Sulla base del piano quinquennale di sviluppo la comunità montana, svolta la consultazione di cui al terzo comma dell'art. 16, provvede a definire ogni anno un programma-stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma-stralcio alla Regione e alla provincia nella cui circoscrizione si trova la sede della comunità montana.

La provincia ha facoltà di far pervenire il proprio parere alla Regione nel termine di trenta giorni dal ricevimento del programma.

In pendenza dell'adozione dei piani la Regione autorizzerà e finanzierà opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

Art. 18.

Piani urbanistici

La comunità montana, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, può dotarsi di un piano urbanistico allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere nel territorio della comunità ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Ufficio di piano

La comunità montana può costituire un ufficio di piano per gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi con la formulazione del piano di sviluppo quinquennale e dei piani urbanistici, per lo svolgimento delle relative consultazioni, per l'elaborazione dei programmi-stralcio annuali nonché di singole direttive di intervento in pendenza dell'adozione dei piani o per l'attuazione degli stessi.

Art. 20.

Coordinamento

La Regione provvede, ai sensi dell'art. 4, punto 4, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al coordinamento dell'elaborazione e attuazione dei piani delle comunità montane, secondo le linee della programmazione regionale.

In tale quadro la comunità montana instaura rapporti di collaborazione con la provincia per la elaborazione dei piani e dei programmi di cui all'art. 19 della presente legge al fine di realizzare il coordinamento con l'attività di programmazione svolta dalle altre comunità montane, dai comprensori e dagli altri enti locali.

Qualora il territorio della comunità montana interessi più di una provincia i rapporti di cui al comma precedente sono tenuti con la provincia nella quale si trova la sede della comunità montana. In tal caso la provincia competente mantiene gli opportuni collegamenti con le altre province interessate.

Art. 21.

Approvazione del piano di sviluppo economico e sociale

Entro cinque giorni dall'adozione, il piano di sviluppo economico e sociale viene affisso per trenta giorni in ogni comune della comunità e di esso viene data pubblica informazione con le modalità fissate dallo statuto della comunità.

Esaminate le osservazioni di cui all'art. 5 comma quarto della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed eventualmente rielaborato il piano, la comunità montana ne dispone la riaffissione e ne trasmette immediatamente copia alla Regione e alla provincia.

La provincia e le organizzazioni di cui all'art. 15, primo comma, hanno la facoltà di far pervenire il proprio parere alla Regione nel termine di trenta giorni dalla data della riaffissione.

Il consiglio regionale provvede all'esame ed alla approvazione del piano decorso il termine di cui al precedente comma.

Art. 22.

Piano di sviluppo della comunità e piani di altri enti

Al piano di sviluppo economico e sociale della zona debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità montana.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse solo le opere in fase di esecuzione.

Devono inoltre adeguarsi al piano della comunità le iniziative ed opere previste dall'art. 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità, anche se non previste in piani degli stessi enti.

Art. 23.

Attuazione dei piani e rapporti con gli altri enti

Per l'attuazione dei piani la comunità montana, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici dei comuni o dei consorzi tra comuni od anche degli uffici di altri enti.

La comunità montana può conferire deleghe ad altri enti, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per la realizzazione di singole opere di volta in volta determinate.

La delega deve essere attribuita dal consiglio della comunità con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo due votazioni è sufficiente la maggioranza semplice.

L'atto di conferimento della delega deve sempre prevedere l'indicazione degli oggetti e la determinazione dei principi e criteri ai quali debbono attenersi gli enti cui è affidata la delega.

In ogni caso la delega non può attenere a funzioni che alla comunità siano state delegate, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della predetta legge, dagli enti che la costituiscono.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24.

Finanza e contabilità

La finanza e la contabilità della comunità montana sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle disposizioni vigenti per i comuni, in quanto applicabili.

La comunità montana delibera il proprio bilancio di previsione annuale ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel termine di 60 giorni dall'affidamento dei fondi ripartiti a norma dell'art. 26.

Lo statuto della comunità montana determina i criteri di ripartizione fra i comuni del fondo per le spese correnti della comunità.

TITOLO V

PERSONALE

Art. 25.

Personale

La Regione, le province e i comuni possono far uso, a favore delle comunità montane che ne facciano richiesta, dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle dipendenze degli stessi.

TITOLO VI

FINANZIAMENTO

Art. 26.

Finanziamento dei programmi-stralcio annuali

Il consiglio regionale ripartisce annualmente con propria deliberazione i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Tale ripartizione è effettuata:

1) per il 10 per cento in base alla superficie dei territori delle comunità montane;

2) per il 15 per cento in base alla popolazione;

3) per il restante 75 per cento sulla base delle opere e degli interventi previsti nei programmi-stralcio, del loro grado di attuazione, della loro idoneità a raggiungere le finalità della programmazione regionale e nazionale, sviluppando iniziative capaci di assicurare occupazione stabile di popolazione nelle attività produttive promosse e nei settori agricolo e forestale in particolare.

La deliberazione consiliare di cui al primo comma del presente articolo fisserà le modalità ed i tempi di erogazione dei fondi.

Gli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1972 saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; il loro finanziamento è assicurato dal contributo di pari importo erogato dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che sarà iscritto nel capitolo n. 04400 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

Per i successivi esercizi gli oneri derivanti dalla presente legge e i contributi dello Stato per il loro finanziamento saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa e di entrata dei rispettivi bilanci di previsione sulla base dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive proroghe.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

Finanziamento delle spese di primo impianto

Le spese di primo impianto delle comunità montane, nonché, per il periodo di preparazione del piano quinquennale, le opere in corso o di particolare urgenza sono finanziate dalla Regione sulla base di un programma di spesa presentato da ciascuna comunità montana.

Alle spese di cui al comma precedente viene fatto fronte con i fondi che lo Stato assegnerà alla Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma sesto, e dell'art. 15, punto 2, della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102.

II

Con il decreto di costituzione della comunità montana di cui all'art. 1 della presente legge, vengono fissati il numero e le modalità di elezione da parte di ciascun comune dei componenti il consiglio della comunità montana, secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, nonché la sede ed il termine entro il quale deve avvenire la prima riunione del consiglio.

Il sindaco del comune indicato come sede della prima riunione convoca il consiglio ed esercita provvisoriamente le funzioni di presidente.

Nella stessa riunione, come primo adempimento, il consiglio elegge il presidente, che resta in carica fino all'entrata in vigore dello statuto, con le modalità previste per l'elezione del sindaco dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

III

Intervenuta l'approvazione dello statuto, a termini dell'art. 3 — secondo comma — ed insediati gli organi statutari, la Regione dichiara l'estinzione delle comunità montane costituite sulla base della legislazione precedente la legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La Regione provvede in merito con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio. Il decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

IV

Nel periodo di prima applicazione della presente legge, gli organi della comunità montana verranno a decadere in coincidenza con le elezioni amministrative previste nel 1975.

V

Al fine di assicurare la gestione del piano di cui all'art. 16 della presente legge da parte degli amministratori che lo hanno adottato, nel periodo di prima applicazione della presente legge il piano di sviluppo economico e sociale avrà una validità eccedente di non oltre l'anno la data delle elezioni amministrative previste nel 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 agosto 1973

p. Il presidente della giunta regionale
L'assessore: STEFANI

(675)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740300)